



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

ORDINANZA N. 14 DEL 24-12-2024

OGGETTO	MISURE PER GARANTIRE LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA VIVIBILITÀ URBANA, LA TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ E DEL RIPOSO DEI CITTADINI E LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI MATERIALI ESPLODENTI. DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI, ARTIFICI PIROTECNICI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NEI GIORNI DAL 25 DICEMBRE 2024 AL 7 GENNAIO 2025
----------------	--

IL SINDACO

Considerato che è sempre più diffusa la consuetudine di celebrare le festività con lo scoppio di petardi, botti, mortaretti e similari, nonché di fuochi ed artifici in libera vendita, il cui utilizzo registra un indiscriminato, consistente e pericoloso incremento in alcuni periodi dell'anno, in particolare in prossimità delle festività natalizie e di fine anno;

Tenuto conto che:

- tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti similari, spesso senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che a causa di questa usanza subiscono infortuni di varia natura e gravità;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio di smarrimento e/o investimento, andandosi a riflettere direttamente sulla sicurezza stradale ed elevando il rischio di incidenti;
- l'Amministrazione comunale ha tra i suoi obiettivi la tutela del benessere animale e degli animali in genere;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria e che pertanto una limitazione degli stessi si traduce prevedibilmente in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa.

Rilevato che, nella definizione delle misure di prevenzione, occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio, di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita e l'uso;



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

Atteso che l'Amministrazione comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale tradizione può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla, ricorrendo magari ad altri mezzi alternativi innocui.

Considerato che il D.Lgs. 29 luglio 2015 n.123 che ha recepito la Direttiva dell'UE 2013/29/UE, ha introdotto un sistema di classificazione degli articoli pirotecnici, individuando, tra gli altri, quelli che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile, destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, nonché quelli a basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità, che sono destinati ad essere utilizzati al di fuori di edifici;

Visto l'art. 57 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nonché la circolare del Ministero dell'Interno del 11 gennaio 2001 recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e ss.mm.ii, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità sanitarie, anche con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti sul territorio comunale, causando forte disagio ai cittadini e notevole stress agli animali

Ritenuto, quindi, di dover disporre temporanei divieti di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici nell'ambito del centro abitato, **nei giorni dal 25 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025** a tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni al loro benessere, ritenendo ammissibile l'utilizzo su area privata di articoli pirotecnici classificati in base alla normativa vigente a basso rischio potenziale e a basso livello di rumorosità, destinati ad essere utilizzati, in base alla tipologia, in spazi confinati o al di fuori degli edifici;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.P.R. 31 marzo 1979;
- la Legge 689/1981 ss.mm.ii.;
- la legge del 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2016 recante modifiche in materia di leggi di pubblica sicurezza;
- la legge n. 281 del 14 agosto 1991 "Legge quadro in materia di animali di affezione e



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

prevenzione randagismo”;

- l'art. 659 e art 703 del Codice penale;
- l'art. 50, del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, **dal giorno 25 dicembre 2024 al giorno 7 gennaio 2025**, ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art.57 del T.U.L.P.S., è fatto divieto:

- 1) di utilizzo, di fuochi di artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, eccetto gli articoli pirotecnici a basso rischio e a basso livello di rumorosità di categoria F1 e F2 (di cui al D.Lgs. N.123 del 29 Luglio 2015, di recepimento della Direttiva Europea 2013/29/UE), da utilizzarsi esclusivamente su aree private;
- 2) di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;

RACCOMANDA E CONSIGLIA

- a) di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi che dovessero essere rivenuti;
- b) di rispettare, ex d.lgs. n. 58/2010, il divieto di uso dei botti, per tali intendendosi i dispositivi che hanno esclusivo o prevalente effetto di “colpo” o di rumore (salvo quelli legali, come disciplinati dal d.lgs. n. 123/2015 e ss.mm.ii);
- c) di rispettare il divieto di uso di fuochi artificiali che non riportino la marcatura di omologazione CEE e che non rispettino le normative vigenti e/o non classificati;

Il presente provvedimento ha effetto e validità dal 25 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025.

INFORMA

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. E la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della predetta legge, fatte salve, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

DISPONE

**UFFICIO DEL SINDACO – tel. 05755154304 – mail: lorenzoricci@casentino.toscana.it
Rassina piazza Mazzini 3 – 52016 – PEC comune.castelfocognano@postacert.toscana.it**



Comune di Castel Focognano

(Provincia di Arezzo)

www.comune.castel-focognano.ar.it

che la presente ordinanza sia:

- affissa all'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicata sul sito Internet comunale

AVVERTE

a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Lorenzo Ricci

Firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Ente (n. **1400** di Repertorio delle pubblicazioni) per 15 giorni consecutivi.

Castel Focognano, **24-12-2024**